

**DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA
AREA VASTA N. 5**

N. 1109/AV5 DEL 10/09/2018

Oggetto: Autorizzazione benefici ex art.33 della L. 104/92 e s.m.i. alla dipendente a tempo indeterminato, Sig.ra C.P. (matricola n. 13866) – Nuovo verbale commissione medica.

**IL DIRIGENTE DELLA
AREA VASTA N. 5**

- . . . -

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

- D E T E R M I N A -

1. Per le motivazioni espone nel documento istruttorio, di autorizzare la Sig.ra C.P. (matricola n. 13866) dipendente a tempo indeterminato, in qualità di Collaboratore Professionale Sanitario - Infermiere (Cat. D) presso questa Area Vasta n. 5, a fruire ai sensi dell'art. 33, comma 3, della Legge n. 104/92 e s.m.i., dei permessi mensili retribuiti per se stessa, poichè soggetto in situazioni di handicap in condizioni di gravità;
2. di autorizzare altresì, la dipendente in oggetto ad usufruire in modo continuativo, dei benefici di cui alla Legge sopra richiamata, sino al 31.07.2021 e comunque, sino a quando non interverranno variazioni rispetto alla situazione certificata e che le stesse dovranno essere comunicate tempestivamente a questa U.O.;
3. di precisare altresì, che detti permessi, da considerare distinti ed aggiuntivi ai permessi previsti nei primi tre commi dell'art. 21 del CCNL per il Comparto Sanità 1994/97, non possono essere cumulati con quelli dei mesi successivi, sono computati ai fini dell'anzianità di servizio e non riducono le ferie;
4. di dare atto, inoltre, che ai sensi della normativa vigente sulla privacy la documentazione relativa all'istruttoria è conservata presso l'U.O. proponente;
5. di dare atto che la presente determina non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio 2018;
6. di trasmettere la presente determina al Direttore dell'Area Vasta n. 5 e, per Suo tramite, copia al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
7. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i..

**IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE
(Dr.Silvio Maria Liberati)**

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE

□ **Normativa di riferimento:**

- artt. 1, 3, 4 e 33 Legge 104/92 e s.m.i.;
- artt. 19 e 20 Legge 53/2000 e s.m.i.
- D.Lgs. n. 151/2001;
- CCNL dell'1.9.1995, art. 21;
- art. 17 comma 23 Legge 102/09;
- art. 24 Legge 183/2010;
- D.Lgs. n. 119 del 18 luglio 2011;
- Decreto –Legge 24 giugno 2014, n. 90

□ **Motivazione:**

Con Determina n. 973/AV5 del 19.07.2017, la dipendente Sig.ra C.P. (matricola n. 13866) dipendente a tempo indeterminato, in qualità di Collaboratore professionale Sanitario – Infermiere (Cat. D) presso questa Area Vasta n. 5, è stata autorizzata, ai sensi dell'art. 33 della Legge 5.2.1992, n. 104 e s.m.i., a fruire di permessi mensili retribuiti, per se stessa, poiché riconosciuta soggetto portatore di handicap in situazione di gravità, dalla locale Competente Commissione Medica con revisione prevista per Maggio 2018;

La predetta dipendente con nota prot. n. 23759 del 27.03.2018 ha chiesto di poter continuare ad usufruire dei permessi retribuiti, ai sensi dell'art. 33 della Legge 5.2.1992, n. 104 e s.m.i., in quanto la Commissione Medica della ASUR –Area Vasta 5 di Ascoli Piceno, nella seduta di revisione del 15.06.2018 ha espresso il seguente giudizio: *“Portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. 5.2.1992 n. 104 ed ha disposto la revisione per Luglio 2021”*;

La Legge 27.10.1993, n. 423, di conversione del D.L. 27.8.1993, n. 324, all'art. 2, comma ter, ha stabilito quanto appresso: *“al 3° comma dell'art. 33 della Legge 5.2.1992, n. 104, le parole “hanno diritto a tre giorni di permesso mensile” devono interpretarsi nel senso che il permesso mensile deve, essere, comunque retribuito”*;

Per quanto riguarda le modalità di concessione del beneficio in argomento e la relativa disciplina del trattamento giuridico-economico, si chiarisce che detti permessi, da considerare distinti ed aggiuntivi ai permessi previsti nei primi tre commi dell'art. 21 del CCNL per il Comparto Sanità 1994/97, non possono essere cumulati con quelli dei mesi successivi, sono computati ai fini dell'anzianità di servizio e non riducono le ferie;

Il Decreto – Legge 24 giugno 2014, n. 90: *“Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari”* all'art. 25 6-bis recita quanto segue:” Nelle more dell'effettuazione delle eventuali visite di revisione e del relativo iter di verifica, i minorati civili e le persone con handicap in possesso di verbali in cui sia prevista rivedibilità conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura. La convocazione a

visita, nei casi di verbali per i quali sia prevista la rivedibilità, è di competenza dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)";

Si ritiene, pertanto, che la dipendente Sig.ra C.P. trovasi nelle condizioni di poter essere autorizzata ad usufruire in modo continuativo, dei benefici di cui alla Legge sopra richiamata, sino al 31.07.2021 e comunque, sino a quando non interverranno variazioni rispetto alla situazione certificata e che le stesse dovranno essere comunicate tempestivamente a questa U.O. ;

Per quanto sopra esposto e motivato,

SI PROPONE

1. Per le motivazioni esposte in premessa, di autorizzare la Sig.ra C.P. (matricola n. 13866) dipendente a tempo indeterminato, in qualità di Collaboratore Professionale Sanitario - Infermiere (Cat. D) presso questa Area Vasta n. 5, a fruire ai sensi dell'art. 33, comma 3, della Legge n. 104/92 e s.m.i., dei permessi mensili retribuiti per se stessa, poichè soggetto in situazioni di handicap in condizioni di gravità;
2. di autorizzare altresì, la dipendente in oggetto ad usufruire in modo continuativo, dei benefici di cui alla Legge sopra richiamata, sino al 31.07.2021 e comunque, sino a quando non interverranno variazioni rispetto alla situazione certificata e che le stesse dovranno essere comunicate tempestivamente a questa U.O.;
3. di precisare altresì, che detti permessi, da considerare distinti ed aggiuntivi ai permessi previsti nei primi tre commi dell'art. 21 del CCNL per il Comparto Sanità 1994/97, non possono essere cumulati con quelli dei mesi successivi, sono computati ai fini dell'anzianità di servizio e non riducono le ferie;
4. di dare atto, inoltre, che ai sensi della normativa vigente sulla privacy la documentazione relativa all'istruttoria è conservata presso l'U.O. proponente;
5. di dare atto che la presente determina non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio 2018;
6. di trasmettere la presente determina al Direttore dell'Area Vasta n. 5 e, per Suo tramite, copia al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
7. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i..

**P.O. Settore Giuridico e
controversie inerenti il rapporto di lavoro**
Dr. Francesco Tomassetti

Visto:

**Il Dirigente f.f.
U.O.C. Attività Economiche e Finanziarie
(Dr. Cesare Milani)**

- ALLEGATI -

La presente determina consta di n. 3 pagine di cui n. 0 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.